



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA

Prima Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viviana Fazzini ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1112/2011** promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**) rappresentato e difeso dall' FABIANI FRANCO elettivamente domiciliato presso l'avv. PARISELLA PIERGIORGIO in Macerata Via Morbidueci, 21

ATTORE

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SOC COOP (C.F. 00135400422) rappresentato e difeso dall'avv. RAIMONDO MAGGIORE, dall'avv. ROBERTO SANTOMANCO e dall'avv. BALDONI RENATA ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Osimo (AN) Via Montefanese n. 209

CONVENUTO

Avente ad oggetto: Ripetizione di indebito

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.



La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009, entrata in vigore il 4/7/2009

██████████ con atto di citazione del 3 marzo 2011, ha convenuto in giudizio la BCC di Filottrano, contestandole numerosi addebiti di competenze dalla medesima effettuati nell'ambito di rapporti intrattenuti con la società ██████████ e, poi, con la ██████████, l'attrice formulava quindi nel merito le seguenti domande e conclusioni:

«Voglia, l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso d'interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto e di Commissioni di massimo scoperto, per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo annotando e versando in conto alla attrice la somma di € 109.397,45 o la maggiore o minore somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, comunque nei limiti dello scaglione di cui all'art. 13, lettera e) d.p.r. 115/02. In ogni caso con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti e onorari».

Si è costituita in giudizio la BCC di Filottrano, per resistere alle pretese avversarie, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione processuale attiva dell'attrice LUBE HOLDING S.r.l. in relazione a qualsivoglia contestazione concernente i conti corrente n. 04/01/77015 e n. 04/01/79805 e, in ogni caso, contestando integralmente le pretese avversarie tutte, in quanto infondate sia in fatto sia in diritto.

L'attività istruttoria è consistita unicamente dell'espletata CTU contabile eseguita dal Rag. Alberto Leggi.



In punto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva della [redacted] il Giudice ritiene la stessa infondata.

“In tema di fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis c.c. nel testo modificato dal d.lg. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità”. Cassazione civile, sez. lav., 15/02/2013, n. 3820

Dagli estratti conto prodotti in atti dalla parte attrice (doc. 2 e 3) si rileva chiaramente come a seguito della fusione di ramo di azienda della [redacted] il saldo del c/c n. 77015 acceso il 17/09/1993 sia stato girocontato il 02/01/2004 nel c/c n. 79805 aperto dalla [redacted] il 22/12/2003 intestato a [redacted] che ha incorporato per fusione la suddetta [redacted] si ritiene quindi che la società attrice, in base a quanto stabilito nell'atto di fusione versato in atti (doc. 5 fascicolo parte attrice) abbia legittimazione attiva ed interesse ad agire per entrambe le posizioni correntizie.

Osserva peraltro il Giudice che, come rilevato dalla difesa attorea, su detta eccezione si era già espresso il Tribunale di Macerata, Dott. Andrea Enrico Polimeni, con Sentenza n. 1087/2016 pubbl. il 30/09/2016 RG n. 855/2008 Repert. n. 2024/2016 del 30/09/2016 n. 855/2008 R.G. e parimenti Sentenza n. 1089/2016 pubbl. il 30/09/2016 RG n. 853/2008 Repert. n. 2028/2016 del 30/09/2016 dalle cui motivazioni pienamente condivisibili non ha motivo di discostarsi.

In punto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta la stessa è parimenti infondata in quanto la stessa inizia a decorrere dalla chiusura dei rapporti di conto corrente e non dall'annotazione delle singole partite.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito “il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che da luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro” (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262;



e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).

Da condividere in merito alla questione quanto sostenuto dalla giurisprudenza e cioè la distinzione tra funzione solutoria e funzione ripristinatoria dei versamenti, sulla scorta della sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014 della Cassazione che ha affermato che i versamenti eseguiti dal correntista in costanza di contratto di conto corrente hanno, in senso ordinario, cioè normalmente, una natura ripristinatoria della provvista.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la funzione ripristinatoria è l'unica che possa corrispondere allo schema causale tipico del contratto di conto corrente, sicché una diversa destinazione dei versamenti risulta configurare una sorta di deroga, di eccezione, all'ordinaria utilizzazione della natura del contratto di conto corrente e la distinzione nel caso che ci occupa ha, come rilevato dalla difesa attorea, soltanto una valenza teorica, ossia priva di effetti pratici, essendo stati i versamenti operati in conto tutti nei limiti dell'affidamento che la banca ha evidentemente concesso al correntista, come si rileva dagli estratti conto prodotti.

Ne consegue, quindi, che l'ipotetica finalizzazione solutoria dei versamenti, incompatibile con lo schema causale tipico del contratto di conto corrente, deve essere provata dalla parte che intenda far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative gli interessi passivi anatocistici, prova che nel caso che ci occupa non è stata fornita dalla banca convenuta che ha sollevato l'eccezione di prescrizione.

Difatti, come giustamente rilevato dal Giudice Dott. Polimeni presso il Tribunale di Macerata: "Nella specie, poiché la Banca non ha contestato che il conto fosse affidato, sarebbe stato suo onere indicare specificamente e provare le rimesse ritenute solutorie, distinguendole da quelle ripristinatorie, onere nella specie in alcun modo soddisfatto, donde l'infondatezza dell'eccezione." (Tribunale di Macerata Sentenza n. 1087/2016 pubbl. il 30/09/2016 RG n. 855/2008 Repert. n. 2024/2016 del 30/09/2016 n. 855/2008 R.G. e parimenti Sentenza n. 1089/2016 pubbl. il 30/09/2016 RG n. 853/2008 Repert. n. 2028/2016 del 30/09/2016)

Nel merito parte attrice ha provato la fondatezza della domanda seppure la somma accertata dal CTU sia in misura inferiore a quella richiesta nell'atto introduttivo.

La relazione del C.T.U. è esauriente e priva di vizi logici e giuridici e le argomentazioni poste a sostegno della relazione e le conclusioni cui l'ausiliario è giunto sono pienamente



condivisibili e vengono fatte proprie dal Giudice che non ha motivo di discostarsene e che qui devono intendersi integralmente riportate trascritte.

Il CTU ha accertato l'addebito di interessi anatocistici per € 16.188,99 attualizzati al 31.12.09 ritiene pertanto il Giudice che la Banca convenuta vada condannata a rettificare il saldo annotando e versando in conto detta somma, ovvero, nel caso in cui il conto fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

Nulla per le restanti poste richieste stante la pattuizione sulle spese tenuta conto, sulla CMS e sulla misura degli interessi passivi come accertato dal CTU.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base alla somma effettivamente riconosciuta e distratte in favore del difensore della [REDACTED] che se ne è dichiarato antistatario.

Le spese di CTU seguono la soccombenza e vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

In via preliminare rigetta le eccezioni di carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire della [REDACTED] e di prescrizione dell'azione.

Nel merito accoglie la domanda attorea di conseguenza condanna la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SOC COOP in persona del legale rappresentante pro tempore a rettificare il saldo annotando e versando in conto la somma di € 16.188,99, ovvero, nel caso in cui il conto fosse stato estinto, a pagare alla società attrice la medesima somma, oltre interessi legali di mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

Condanna altresì la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SOC COOP in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare al procuratore della [REDACTED] e quindi all'avv. Fabio Fabiani, che se ne è dichiarato antistatario, le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.393,00 di cui € 558,00 per spese documentate non



imponibili ed € 4.835,00 per compensi professionali, oltre 15 % per spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.

Pone definitivamente il pagamento della spesa del C.T.U. rag. Alberto Leggi a carico della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO SOC COOP in persona del legale rappresentante pro tempore in ragione della somma di € 3.500,00 oltre accessori liquidata con decreto n. 314/012 CTU reso dall'intestato Tribunale il 11/07/2013

Così deciso in Macerata, 3 luglio 2018 al termine della Camera di Consiglio alle ore 14,25

Il G.O.T.

Avv. Viviana Fazzini

